

Cedolare secca: la sanzione per la mancata comunicazione della proroga o risoluzione del contratto può essere ridotta dal ravvedimento

Con risoluzione 115 del 1° settembre 2017, l'Agenzia delle Entrate conferma che alla sanzione ridotta di 50 euro, prevista se la comunicazione è presentata con ritardo non superiore a trenta giorni, è "comunque" applicabile la riduzione da ravvedimento operoso prevista dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997. Tale conclusione è motivata principalmente sulla ben nota onnicomprensività dell'istituto del ravvedimento che trova applicazione per la quasi totalità delle violazioni tributarie, salvo esclusioni espresse dettate da specifiche ragioni di politica tributaria.